

Causa C-643/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

26 ottobre 2023

Giudice del rinvio:

Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona, Portogallo)

Data della decisione di rinvio:

4 luglio 2023

Ricorrente:

Agenciart – Management Artístico, Sociedade Unipessoal, Lda.

Resistente:

CT

Oggetto del procedimento principale

Il ricorso in appello esaminato dalla Corte d'appello di Lisbona riguarda la delimitazione dell'ambito di applicazione del procedimento ingiuntivo, vale a dire, la sussistenza (o meno) dei requisiti oggettivi e soggettivi da cui dipende tale procedimento – Nozioni di «transazione commerciale» e di «impresa» contenute, rispettivamente, nell'articolo 2, punti 1 e 3, della direttiva 2011/7/UE – Persona che opera quale soggetto che esercita un'attività professionale indipendente ed esercizio strutturato di tale attività

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare del considerando 5 e dell'articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1); articolo 267 TFUE.

Questione pregiudiziale

«Se debba essere qualificata come «impresa» ai sensi del considerando 5 e dell'articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, una sola persona che eserciti abitualmente, in modo indipendente, la professione di attrice dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, anche se non dispone di una struttura organizzata di mezzi (in quanto si limita a svolgere tale attività senza disporre di locali propri o di personale, né di strumenti o attrezzature destinati alla sua attività professionale)».

Disposizioni di diritto dell'Unione invocate

Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (in prosieguo: la «direttiva 2011/7/UE»), in particolare i considerando 5 e 10 e l'articolo 2, punti 1 e 3.

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Decreto-Lei n.° 62/2013, de 10 de maio, que estabelece medidas contra os atrasos no pagamento de transações comerciais, e transpõe a Diretiva n.° 2011/7/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011 (decreto-legge n. 62/2013, del 10 maggio, che stabilisce misure contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e recepisce la direttiva n. 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011), in particolare l'articolo 3, lettere b) e d).

«Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente decreto-legge, si intende per:

(...)

(b) “transazione commerciale”: una transazione tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

(...)

(d) “impresa”: un'entità, diversa dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;».

Regime dos procedimentos para cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes de contratos de valor não superior à alçada do tribunal de 1.^a Instância

(a seguir «RPCOPEC»), aprovado pelo Decreto Lei n.º 269/98, 1 de setembro (Regime dei procedimenti di esecuzione di obblighi pecuniari derivanti da contratti di valore non superiore alla competenza del giudice di primo grado, approvato dal decreto-legge n. 269/98, del 1º settembre) (in prosieguo: il «RPCOPEC»), in particolare l'articolo 7.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente è una società commerciale che opera nell'ambito dell'agenzia artistica e della gestione delle carriere artistiche degli attori con cui ha stipulato un contratto di agenzia. CT, resistente in appello, svolge la professione di attrice e ha stipulato un contratto di agenzia con la ricorrente che scadeva il 30 giugno 2017.
- 2 Nel maggio del 2017, la ricorrente ha negoziato con una società di produzione televisiva la partecipazione della resistente a una telenovela e ha concordato i termini della sua assunzione dietro pagamento di una commissione per i servizi di agenzia forniti. La partecipazione alla telenovela è iniziata nel giugno del 2017 ed è terminata alla fine di maggio del 2018.
- 3 La ricorrente ha emesso la fattura n. 2019/1 relativa a detti servizi, datata 17 luglio 2019, per un importo di EUR 19 188, che la resistente non ha ancora pagato. La ricorrente afferma di aver diritto alla commissione indipendentemente dal fatto che il contratto di agenzia sia scaduto il 30 giugno 2017, essendo stata la ricorrente stessa a promuovere, negoziare e concludere detta assunzione prima della fine del rapporto di agenzia.
- 4 La ricorrente ha intentato un'azione esecutiva per il pagamento di una somma certa contro la resistente dinanzi al Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Tribunale circondariale di Lisbona) [giudice di primo grado].
- 5 Essa ha presentato come titolo esecutivo un'ingiunzione di pagamento con formula esecutiva, apposta nell'ambito del procedimento di ingiunzione promosso dinanzi al Balcão Nacional das Injunções (servizio nazionale per i procedimenti ingiuntivi). Tale procedimento è iniziato il 24 ottobre 2019 e la formula esecutiva è stata apposta il 23 gennaio 2020.
- 6 La ricorrente ha indicato come somma esecutiva l'importo di EUR 19 188, che figurava nella fattura n. 2019/1, maggiorato degli interessi di mora. L'ingiunzione di pagamento fa riferimento a un contratto di fornitura di beni o servizi, recante la data del 1º giugno 2017 e valido per il periodo compreso tra il 1º giugno 2017 e il 31 maggio 2018.
- 7 La resistente ha proposto opposizione all'esecuzione, facendo valere la mancanza o la nullità della notifica nel procedimento di ingiunzione, un vizio di forma del procedimento, il difetto di legittimazione passiva nell'ambito dell'esecuzione e la prescrizione del credito oggetto di esecuzione.

- 8 Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione all'esecuzione e, di conseguenza, ha dichiarato l'estinzione dell'esecuzione.
- 9 La ricorrente ha quindi proposto ricorso in appello dinanzi alla Corte d'appello di Lisbona, giudice del rinvio.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

Posizione della ricorrente

- 10 La ricorrente ritiene che il rapporto di agenzia costituito tra le parti mediante il contratto di agenzia configuri una transazione commerciale, secondo la nozione contenuta nell'articolo 3, lettera b), del decreto-legge n. 62/2013.
- 11 I servizi forniti dalla ricorrente sono connessi alla professione della resistente, che è attrice, e sono destinati alla realizzazione dell'attività professionale di quest'ultima, con la conseguenza che nessuna di esse può essere considerata un consumatore, il che rileva ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del decreto-legge n. 62/2013, che esclude dal suo ambito di applicazione i contratti stipulati con i consumatori.
- 12 Inoltre, proprio perché la resistente svolge la professione di attrice per conto proprio e in tale veste ha stipulato il contratto di agenzia di cui trattasi che essa deve essere inclusa nella nozione di «impresa» di cui all'articolo 3, lettera d), del decreto-legge n. 62/2013.
- 13 Ne consegue che il ricorso al procedimento di ingiunzione da parte della ricorrente soddisfa i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge e costituisce il mezzo processuale adeguato per richiedere l'adempimento dell'obbligo non soddisfatto dalla resistente, ragion per cui si deve concludere che il titolo esecutivo è valido.
- 14 Pertanto, si deve accogliere l'impugnazione e annullare la sentenza impugnata, nonché rinviare la causa al giudice di primo grado ai fini della prosecuzione del procedimento.

Posizione della resistente

- 15 Secondo la resistente, il giudice di primo grado ha giustamente ritenuto che il ricorso al procedimento di ingiunzione per chiedere giudizialmente il pagamento della somma richiesta non sia ammissibile, in quanto il contratto da cui deriva l'obbligo di pagamento di tale somma non rientra nella nozione di transazione commerciale. Per poter parlare di transazione commerciale, la legge richiede che le parti siano imprese ovvero imprese e pubbliche amministrazioni, il che non si verifica manifestamente nella fattispecie, poiché non si tratta di un rapporto instaurato tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni o chiunque svolga un'attività commerciale, dato che la resistente esercita la professione di attrice.

- 16 La resistente fa valere, in sua difesa, la sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2016, Nemeč, C-256/15 (ECLI:EU:C:2016:954), per quanto riguarda l'interpretazione delle nozioni di transazione commerciale e di impresa ai fini della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, in cui la Corte di giustizia afferma che non basta che una persona concluda una transazione per rientrare nella nozione di impresa e perché tale transazione sia qualificata come commerciale. È inoltre necessario che: i) questa persona operi quale soggetto che esercita tale attività o un'attività professionale indipendente, il che implica che detto soggetto, qualunque sia la sua forma e natura giuridica in diritto nazionale, svolga un'attività economica in modo strutturato e permanente, che non deve limitarsi a una prestazione puntuale e isolata; e ii) la transazione di cui trattasi rientri nell'ambito della suddetta attività.
- 17 Il presunto contratto di agenzia in questione non era un contratto tra imprese e non può quindi essere considerato una transazione commerciale. Non si può dedurre che la resistente, che svolge la professione di attrice, nel firmare tale contratto, svolga un'attività economica in modo permanente e strutturato e agisca nell'ambito commerciale esercitando un'attività professionale indipendente.
- 18 La qualificazione di detto contratto da parte della resistente come contratto di «distribuzione commerciale» non incide sulla qualificazione giuridica delle parti di tale contratto.
- 19 La resistente svolge la professione liberale di attrice e fornisce servizi intellettuali sulla base di una qualifica professionale specifica, in modo personale e nell'ambito di un rapporto di fiducia, con la conseguenza che essa non rientra nella nozione di commerciante.
- 20 Peraltro, nell'ambito del procedimento di ingiunzione, la resistente sostiene che la ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza del sollecito di pagamento, cosicché si deve ritenere che non sia stato dimostrato che la resistente abbia ricevuto la fattura n. 2019/1. Inoltre, quest'ultima fa valere la mancanza o la nullità della notifica ai fini dell'opposizione nel procedimento di ingiunzione, il che comporta la nullità degli atti compiuti. In considerazione della mancata notifica alla resistente, il procedimento deve continuare secondo i termini del procedimento speciale di azione dichiarativa e non deve essere apposta alcuna formula esecutiva all'ingiunzione di pagamento.
- 21 La resistente afferma altresì che il contratto di agenzia non è stato concluso tra essa e la ricorrente, ma tra la ricorrente e la società CT Unipessoal, Lda. Di conseguenza, la resistente non ha la legittimazione passiva ad intervenire nel presente procedimento come debitrice esecutata.
- 22 Inoltre, i crediti per la fornitura di servizi di agenzia si prescrivono in due anni. Quando la ricorrente ha presentato l'ingiunzione di pagamento, la sua presunta commissione era prescritta già da tempo.

- 23 La resistente afferma inoltre, da un lato, che il contratto che aveva stipulato con la ricorrente si è concluso molto prima della scadenza del contratto di produzione stipulato con la società di produzione televisiva e, dall'altro, che la ricorrente non è intervenuta in quest'ultimo contratto e non è stata la ricorrente a promuoverne la conclusione, in quanto è stata la resistente a procedere autonomamente alla negoziazione finale dei termini di tale contratto. Per questi motivi, non è dovuta alcuna commissione al creditore esecutante.
- 24 Pertanto, sebbene il giudice di primo grado non abbia debitamente esaminato i motivi summenzionati, ciò non ha influito sulla soluzione della controversia. Infatti, nella sentenza impugnata non è stato commesso alcun errore nell'interpretazione dell'articolo 3, lettere b) e d), del decreto-legge n. 62/2013 e, di conseguenza, essa deve essere confermata nella sua interezza.

Breve esposizione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 25 Il giudice del rinvio si interroga sulla questione se vi sia stato un vizio di forma del procedimento.
- 26 Conformemente alla legge, ogni esecuzione si basa su un titolo che determina lo scopo e i limiti dell'azione esecutiva e l'inesistenza o l'inopponibilità del titolo costituiscono un motivo di opposizione all'esecuzione. Pertanto, ogni volta che l'obbligo oggetto di esecuzione non è debitamente coperto da un titolo esecutivo, o eccede i suoi limiti, sussiste un vizio per mancanza di titolo esecutivo. Di conseguenza, la mancanza di un titolo esecutivo comporta necessariamente l'estinzione dell'esecuzione.
- 27 Nella fattispecie, il giudice di primo grado ha dichiarato che l'ingiunzione di pagamento di cui trattasi non costituisce un titolo esecutivo, in quanto l'importo indicato nella fattura allegata agli atti di esecuzione supera i 15 000 euro e, poiché la resistente non è un'impresa commerciale, la ricorrente non poteva avviare contro di essa il suddetto procedimento.
- 28 L'articolo 10 del decreto-legge n. 62/2013 riconosce al creditore in una transazione commerciale che non coinvolga consumatori il diritto di ricorrere all'ingiunzione di pagamento indipendentemente dall'importo del credito, ossia anche se tale importo supera i 15 000 euro, che costituisce il limite nel regime generale delle ingiunzioni (ai sensi dell'articolo 7 del RPOPEC).
- 29 Pertanto, alla luce del disposto dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e dell'articolo 3, lettera b), del decreto-legge n. 62/2013, si tratta dei crediti derivanti da transazioni commerciali di cui il consumatore non è parte.
- 30 Il giudice del rinvio esamina quindi i requisiti oggettivi e soggettivi del procedimento di ingiunzione.

- 31 Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, rilevano le nozioni di *obbligo pecuniario derivante dal contratto* (articolo 1 del decreto-legge n. 269/98) e di *transazione commerciale* [articolo 3, lettera b), del decreto-legge n. 62/2013]. Per quanto concerne i requisiti soggettivi, rilevano le nozioni di *consumatore* [articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del decreto-legge n. 62/2013], di *pubblica amministrazione* [articolo 3, lettera c), del decreto-legge n. 62/2013] e di *impresa* [articolo 3, lettera d), del decreto-legge n. 62/2013].
- 32 Nel caso di specie, l'ingiunzione di pagamento con formula esecutiva riguardava il pagamento di una fattura relativa a servizi prestati nell'ambito di un contratto di agenzia, che la ricorrente, in qualità di agente, ha sostenuto di aver fornito alla resistente nel contesto della sua attività di attrice professionista.
- 33 Ne consegue che sono soddisfatti i requisiti oggettivi del contratto come fonte del credito vantato e della natura pecuniaria in senso stretto, ossia in quanto obbligo di pagamento di una somma di denaro. Le parti non contestano tali punti.
- 34 Infatti, la controversia verte sulla questione di stabilire se debbano considerarsi soddisfatti il requisito oggettivo della transazione commerciale e il requisito soggettivo dello status di impresa, previsti rispettivamente all'articolo 3, lettere b) e d), del decreto-legge n. 62/2013.
- 35 Il giudice del rinvio sottolinea che tale decreto-legge ha recepito nell'ordinamento giuridico nazionale la direttiva 2011/7/UE, che ha sostituito e abrogato la direttiva 2000/35/CE, che disciplinava la stessa materia.
- 36 L'articolo 3, lettera b), del decreto-legge n. 62/2013 qualifica come transazione commerciale quella che coinvolge le imprese e ha ad oggetto la fornitura di beni o servizi dietro pagamento di un corrispettivo (in denaro).
- 37 Occorre pertanto esaminare la struttura del contratto sottoscritto tra le parti. Per esaminare la forma processuale applicabile, si deve prendere in considerazione la domanda e il fondamento della stessa quali risultano dall'ingiunzione di pagamento, tenendo conto che, in tale ingiunzione, la ricorrente afferma di aver «fornito servizi di agenzia» alla resistente.
- 38 Il contratto di agenzia è disciplinato dal decreto-legge n. 178/86, del 3 luglio, che lo definisce come il contratto con cui una delle parti si obbliga a promuovere per conto dell'altra la conclusione di contratti dietro pagamento di un corrispettivo.
- 39 Da un lato, la dottrina ha qualificato il contratto di agenzia come contratto commerciale. Dall'altro, la giurisprudenza non si è pronunciata all'unanimità sulla questione di stabilire se il contratto di agenzia relativo alle carriere artistiche debba essere qualificato come contratto di agenzia.
- 40 Certamente, dato che il contratto di agenzia è una modalità del contratto di mandato commerciale, non vi è dubbio che l'attività svolta dalla ricorrente debba

essere qualificata come una prestazione di servizi. È quindi presente l'aspetto oggettivo della nozione di transazione commerciale.

- 41 Il giudice del rinvio conclude che, nel caso di specie, sussistono i requisiti oggettivi per il ricorso al procedimento di ingiunzione nel suo aspetto commerciale.
- 42 Per quanto riguarda il requisito soggettivo dello status di impresa, il giudice del rinvio afferma che il contratto di agenzia che ha dato luogo alla prestazione dei servizi cui si riferisce la fattura allegata all'ingiunzione di pagamento è stato sottoscritto tra la ricorrente, che è una società commerciale, e la resistente, che è una persona fisica.
- 43 È quindi necessario stabilire se entrambe rientrano nella nozione giuridica di impresa, vale a dire, ogni soggetto organizzato che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche se svolta da una sola persona (articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7/UE).
- 44 L'inclusione della ricorrente in tale categoria non suscita alcun dubbio. La controversia sorge per quanto riguarda la resistente.
- 45 Dato che la ricorrente ha affermato, nell'ingiunzione di pagamento, che la resistente svolge la professione di attrice e il rapporto di agenzia oggetto del contratto stipulato incide sulla promozione della sua carriera, occorre prendere in considerazione la nozione di attività nel suo aspetto professionale svolta da una sola persona.
- 46 Il considerando 10 della direttiva 2011/7/UE, che afferma espressamente che le professioni liberali «ricadono nell'ambito di applicazione della presente direttiva», induce a ritenere che i professionisti liberali siano inclusi in una nozione ampia di impresa.
- 47 Dato che nell'ingiunzione di pagamento si afferma che la resistente svolge la professione di attrice e che il contratto di agenzia che ha stipulato con la ricorrente è incentrato sulla promozione della sua attività professionale, in regime di professionista liberale, ciò indicherebbe, *prima facie*, la sua qualificazione come impresa.
- 48 Il giudice del rinvio cita la sentenza Nemeč, fatta valere dalla resistente, in relazione alla quale afferma che il chiarimento della nozione di *permanente* cui fa riferimento la Corte di giustizia non lascia adito a dubbi, in quanto l'esercizio professionale di un'attività determinata, in modo regolare e continuativo, sarà considerato tale. Il dubbio riguarda ciò che debba intendersi per «agire *quale soggetto organizzato*» e per *esercizio strutturato* di tale attività. Infatti, la sentenza Nemeč concerne l'esercizio professionale di un artigiano che è titolare di una licenza di artigiano indipendente. L'esercizio di tale attività presupporrebbe che egli disponga di un insieme strutturato di mezzi di produzione.

- 49 Tali dubbi permangono nell'ambito della direttiva 2011/7/UE, poiché le definizioni delle nozioni di *transazione commerciale* e di *impresa* ivi contenute sono identiche a quelle che figurano nella direttiva 2000/35/CE su cui si basa la sentenza Nemec.
- 50 Le differenze tra la situazione di fatto esaminata nella sentenza Nemec e quella del caso in esame non consente una chiara trasposizione delle conclusioni raggiunte dalla Corte di giustizia in detta sentenza. A ciò si aggiunge la circostanza che il giudice del rinvio non ha trovato alcun'altra sentenza della Corte di giustizia in cui essa si sia pronunciata sull'interpretazione delle già citate norme.
- 51 Persiste quindi un dubbio ragionevole sull'interpretazione dei considerando 5 e 10 e dell'articolo 2, punti 1 e 3, della direttiva 2011/7/UE, interpretazione che riveste un ruolo fondamentale ai fini della soluzione della controversia nel presente procedimento.
- 52 Di conseguenza, il giudice del rinvio decide di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale sopra esposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

DOCUMENTO D'AMBIENTE